

N. 1270/11 Reg. Gen.

N. 544/14 Reg. Sent.

N. 6408/00 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 2/4/2014 con l'intervento del P.M. in persona del dr. Vezio Vicina, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Manuela Fusca, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Cinzia Usardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, IRREPERIBILE, giusto decreto del GUP di Novara del 31.10.2011;

CONTUMACE

IMPUTATO

delitto p.p. di cui dall'art. 73 comma 1 DPR 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 ed al di fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del sopradetto DPR 309/90, illecitamente deteneva presso la sua dimora – in Novara, corso Risorgimento n. 359 – a fini di spaccio, 69,20 grammi di cocaina, sostanza stupefacente di cui alla tabella I del DPR 309/90; accertato il 2 dicembre 2000, in Novara.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5° DPR n. 309/90, emettersi sentenza di NDP per prescrizione.

L'Avv. M. Fusca per l'imputato: si associa alla richiesta del PM.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, in data 26.4.2011, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, nei confronti di XXX in ordine al reato indicato in epigrafe.

Rimasto contumace l'imputato – da tempo irreperibile – si procedeva al pubblico dibattimento nel corso del quale, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, venivano escussi, quale teste C., e come coimputato di procedimento connesso YYY.

All'udienza del 20.11.2013, dato atto del mutamento del giudice, è stata disposta la rinnovazione del dibattimento, per cui, sulla base delle ribadite istanze istruttorie e dell'accordo manifestato dalle parti, è stata dichiarata l'utilizzabilità dei verbali di prove precedentemente assunte, nonché disposta l'assunzione testimoniale di D.

Sicché, all'odierna udienza, acquisita – sull'accordo delle parti - la relazione di analisi dell'ARPA di Novara e revocata l'ammissione di ogni altro esame testimoniale, previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, co. 5°, c.p.p., il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le conformi conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione, ed il deposito della sentenza, nel termine ordinario di legge di giorni 15. Alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, ritiene il Giudice che deve senz'altro pervenirsi al proscioglimento dell'imputato in ordine al reato ascrittogli per intervenuta prescrizione.

FATTO

Invero, in punto di fatto, deve ritenersi accertato quanto segue.

L'Ass. Capo P.S. C. ha dichiarato che il 2.12.2000, verso le h. 3,00, su segnalazione della C.O. si recava di pattuglia in via Citterio ove vi era una donna che urlava.

Giunta sul posto, ella notava alcuni uomini intenti a fuggire scavalcando una recinzione e dileguandosi nella campagna.

La predetta donna riferiva di essere stata picchiata durante una lite avvenuta nell'abitazione sita in corso Risorgimento n. 359.

Colà, la P.G. constatava la presenza di D., di altri cittadini albanesi e di YYY.

In particolare, D. consegnava la patente di guida e il passaporto, apparentemente falsi, intestati a XXX che si era dato poco prima alla fuga.

Poiché durante l'intervento la P.S. notava i presenti che confabulavano in modo sospetto facendo ritenere che in casa potesse celarsi una pistola, procedeva a perquisizione di talché nell'immondizia posta sul balcone ritrovava alcuni sassi di cocaina del peso di ca grammi 69,00 e della polvere di gesso (grammi 760) che pertanto venivano sequestrati (cfr., verbale di P.G.).

Sentito ex art. 210 c.p.p. YYY - che nell'occorso veniva tratto in arresto (cfr., verbale in atti) per la detenzione dello stupefacente rinvenuto – costui ha riferito che il giorno dei fatti in un locale posto di fronte alla sua abitazione si stava festeggiando il compleanno della moglie dell'imputato, che al tempo era suo cognato avendo rispettivamente sposato due sorelle.

Ad un certo punto, egli se ne andava a dormire a casa nella quale spesso erano ospiti l'imputato e la moglie.

Successivamente, egli veniva a conoscenza che sul balcone di casa sua erano stati ritrovati la cocaina e la polvere di gesso di cui lui nulla sapeva personalmente.

D., moglie di YYY, ha dichiarato che la sera dei fatti, al termine dei festeggiamenti del compleanno della sorella AL., gli ospiti cominciavano ad ubriacarsi per cui XXX alzava le mani su quest'ultima (sua moglie) inducendo a richiedere l'intervento della Polizia.

Procedendo alla perquisizione della sua abitazione gli operanti scoprivano la presenza di droga per cui arrestavano il marito, quale proprietario dell'immobile, pur essendo innocente.

Successivamente, parlando da subito in Questura con la sorella, costei le confidava che, in realtà, lo stupefacente sequestrato era stato consegnato all'imputato da una donna di sua conoscenza, che l'aveva portata con sé da Milano avvalendosi elusivamente di una bambina appena nata.

Tale donna era stata invitata, insieme a molti altri amici, dallo stesso XXX che poi, allorché interveniva la Polizia, si dava a precipitosa fuga.

A conferma di ciò la teste aveva visionato una videoregistrazione amatoriale effettuata per ricordo durante la festa di compleanno (cfr., verbale di sequestro).

Dal rapporto di analisi a suo tempo effettuate dall'ARPA di Novara si evince che la sostanza sequestrata consiste in grammi 69,20 di cocaina avente grado di tossicità pari al 43,5% (cfr., doc, in atti).

DIRITTO

Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, anzi tutto può dirsi dimostrato che fosse riconducibile all'imputato tutto lo stupefacente rinvenuto e sequestrato dalla P.S., laddove le chiare, logiche e precise dichiarazioni accusatorie rese dalla cognata trovano riscontro nella precipitosa fuga di XXX, per come confermata anche da YYY e nel rinvenimento di documenti personali a lui intestati.

Orbene, deve altresì ritenersi provata la destinazione allo spaccio della droga, per come desumibile sia dal rilevante complessivo dato quantitativo (idoneo alla formazione di numerosi dosi), che dalla contestuale detenzione di sostanza da taglio (polvere di gesso).

Peraltro, nulla dimostra che l'imputato fosse dedito al consumo personale di elevati quantitativi di droga.

Dunque, perfezionato il reato contestato, ritiene, in particolare, il Giudice che, per come prospettato dallo stesso PM, che possa ravvisarsi l'ipotesi di cui al comma 5° dell'art. 73 DPR n. 309/90.

La *ratio* di tale circostanza è quella di accordare una particolare attenuazione alla dimensione offensiva del fatto concreto, il quale - per le sue caratteristiche relative ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero alla qualità e quantità delle sostanze droganti - si riveli minimamente pericoloso rispetto al risultato della diffusione degli stupefacenti tra i possibili assuntori.

Sicché, pur a fronte di un significativo dato ponderale, il modesto principio attivo, il presumibile ristretto ambito territoriale e soggettivo di svolgimento dello spaccio (nulla risulta dimostrato in

sensu contrario), la rudimentalità organizzativa del narcotraffico (assenza di strumenti destinati all'esercizio dell'attività illecita), la mancanza di accertati elevati profitti illeciti, il ragionevole breve lasso temporale di esercizio dell'attività illecita inducono a ritenere che i fatti ascritti all'imputato possano ritenersi di lieve entità.

Orbene, posto che, la nuova formulazione dell'art. 73 co. 5° DPR n. 309/90 introdotta dall'art. 2 DL 23.12.2013 n. 146, configura un titolo autonomo di reato per fatti di lieve entità riconducibili alle altre previsioni contenute nel medesimo art. 73 cit. (cfr., Cass. pen., sez. VI, 8.1.2014, Cassanelli), ne consegue che il più breve termine ordinario di prescrizione di sei anni previsto per tale reato ex art. 157 co. 1 c.p. deve applicarsi anche retroattivamente ai sensi dell'art. 1 co. 4° c.p..

Sicché, poiché i fatti contestati si sono consumati il 2.12.2000, pur avendo riguardo ai vari atti interruttivi, è ampiamente trascorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei previsto, siccome scaduto il 2.6.2008.

Dunque, essendo improcedibile l'azione penale siccome estinto il reato per prescrizione, va senz'altro dichiarato non doversi procedere in ordine all'imputazione ascritta all'imputato.

La droga e la polvere di gesso in sequestro vano *ex lege* confiscate e distrutte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 531 c.p.p., 73 co. 5° DPR n. 309/90, 157 e ss. c.p.;

ravvisata l'ipotesi dei fatti di lieve entità, dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione.

Visti gli artt. 240 c.p., 85 e 87 DPR n. 309/90;

ordina la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e della polvere di gesso in sequestro.

Novara, lì 2.4.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone